

UNIONE RENO GALLIERA

VERBALE N. 45 DEL 21/06/2019

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA SU PROPOSTA DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ESERCIZI 2019/2021

La sottoscritta Dr.ssa Monica Fonti nominata Revisore dei Conti dell'Unione Reno Galliera con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 35 del 28/09/2017, per il periodo dal 28/09/2017 al 27/09/2020;

PREMESSA

In data 07/02/2019 il Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 20 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (cfr parere/verbale n. 31 del 28/01/2019).

In data 08/04/2019 il Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 14 ha approvato il rendiconto 2018 (cfr relazione /verbale n. 38 del 18/03/2019), determinando un risultato di amministrazione di euro 12.593.284,43 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A):	12.593.284,43
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 di cui:	
- per sanzioni al CDS (res+comp+ruoli)	8.017.750,32
- proventi dei servizi	926.243,93
Fondo contenzioso	32.813,00
Altro	454.520,67
Totale parte accantonata (B)	9.431.327,92
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.254.491,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	203.309,07
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata (C)	2.457.800,12
Parte destinata agli investimenti	36.520,45
Totale parte destinata agli investimenti (D)	36.520,45
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	667.635,94
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- ❑ Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 29/1/2019 per l'impiego dell'avanzo vincolato (comunicata al consiglio in data 08/04/2019 - verbale n. 32 del 28/01/2019);
- ❑ Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 16 del 08/04/2019 (verbale n. 39 del 03/04/2019)
- ❑ Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 73 del 4/6/2019 ai sensi dell'art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. e in ratifica nella medesima seduta consigliare di approvazione del presente documento (verbale n. 44 del 17/06/2019);

In data 18/06/2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio dell'Unione, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto della documentazione allegata alla proposta di deliberazione in oggetto ed in particolare:

- a. delle dichiarazioni dei responsabili dei servizi di insussistenza dei debiti fuori bilancio o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- b. la dimostrazione dell'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;
- c. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- d. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- e. il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 29/05/2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Servizio le seguenti informazioni:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Dirigenti di Area e le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, che di seguito così si riassume:

	2019		2020	2021
ENTRATA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo CO	Importo CO
Variazioni in aumento	192.189,28		-	-
Variazioni in diminuzione	- 19.890,00		-	-
TOTALE "E"	172.299,28		-	-
Variazione di cassa		161.770,78		
SPESA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo CO	Importo CO
Variazioni in aumento	341.795,10		-	-
Variazioni in diminuzione	- 169.495,82		-	-
TOTALE "S"	172.299,28		-	-
Variazione di cassa		153.717,13		
TOTALE A PAREGGIO "E-S"	-		-	-

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), è stata prevista la possibilità che:

(comma 1015) “Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

1. con riferimento all’esercizio 2018 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Inoltre al comma 1016 viene previsto che: *“La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

1. l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

2. se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che *“I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”*.

Il fondo Crediti Dubbia Esigibilità dell'Ente è stato calcolato accantonando il 100% dei mancati incassi fino all'anno 2016 mentre per l'anno 2017 e 2018 è stata applicata la media semplice fra l'incassato e l'accertato del quinquennio precedente (ove le entrate risalivano a tale gestione) e accantonato al 100%. In collaborazione con il servizio di PM è stata effettuata una prima analisi dei residui delle sanzioni al CDS iscritte a residuo dalla quale si conferma l'andamento delle presunzioni di incasso stimate. In sede di rendiconto si provvederà a mettere in campo le operazioni contabili (così come stabilito dal principio contabile allegato A/2 al D.Lgs 118/2011 al punto 3.3) per la rilevazione delle inesigibilità e l'eventuale stralcio dei crediti dal conto del bilancio con conseguente utilizzo del FCDE disponibile.

Nell'operazione di salvaguardia, pertanto, è previsto di liberare una quota fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro **215.722,75**

L'Avanzo pertanto può essere così rideterminato:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A):	12.593.284,43
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 di cui:	
- per sanzioni al CDS (res+comp+ruoli)	7.896.238,20
- proventi dei servizi	832.033,30
Fondo contenzioso	32.813,00
Altro	454.520,67
Totale parte accantonata (B)	9.215.605,17
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.254.491,05
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	203.309,07
Altri vincoli	-
Totale parte vincolata (C)	2.457.800,12
Parte destinata agli investimenti	36.520,45
Totale parte destinata agli investimenti (D)	36.520,45
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	883.358,69
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il Collegio/Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi della gestione di competenza dalla quale emerge una situazione sostanziale di equilibrio economico-finanziario che può riassumersi nelle risultanze di seguito esposte:

TITOLO	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA			GESTIONE DI CASSA		
		BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO INIZIALE DI CASSA				4.517.639,84	-	4.517.639,84
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.578.939,13	-	1.578.939,13	-	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	5.789.038,19	-	5.789.038,19	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	2.534.326,27	10.528,50	2.544.854,77	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	172.400,00			-		-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	23.594.337,73	8.660,00	23.602.997,73	31.719.791,29	8.660,00	31.728.451,29
3	Entrate extratributarie	7.739.404,03	153.110,78	7.892.514,81	19.076.876,76	153.110,78	19.229.987,54
4	Entrate in conto capitale	4.930.902,58		4.930.902,58	8.047.780,18		8.047.780,18
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	6.789.000,00	-	6.789.000,00	6.789.000,00	-	6.789.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.005.100,50	-	9.005.100,50	16.848.256,27	-	16.848.256,27
	Totale generale delle entrate	61.961.048,43	172.299,28	62.133.347,71	87.299.344,34	161.770,78	87.461.115,12
	Disavanzo di amministrazione	-		-	-		-
1	Spese correnti	35.104.517,00	171.799,28	35.276.316,28	39.224.666,61	153.217,13	39.377.883,74
2	Spese in conto capitale	11.013.565,93	500,00	11.014.065,93	11.340.724,19	500,00	11.341.224,19
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-		-	-		-
4	Rimborso di prestiti	48.865,00		48.865,00	77.730,00		77.730,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	6.789.000,00		6.789.000,00	6.789.000,00		6.789.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	9.005.100,50		9.005.100,50	17.155.544,53		17.155.544,53
	Totale generale delle spese	61.961.048,43	172.299,28	62.133.347,71	74.587.665,33	153.717,13	74.741.382,46
	SALDO E-S / SALDO CASSA	-	-	-	12.711.679,01	8.053,65	12.719.732,66

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono state effettuate delle variazioni di bilancio relativamente all'impiego dell'avanzo vincolato, dell'avanzo per investimenti e dell'avanzo libero nonché variazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi programmatici previsti dal DUP 2019/2021 riassumibili come segue:

	2019		2020	2021
ENTRATA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo CO	Importo CO
Variazioni in aumento	4.167.751,47		23.421,31	-
Variazioni in diminuzione	- 3.517.230,87		- 16.607,00	- 16.365,00
TOTALE "E"	650.520,60		6.814,31	- 16.365,00
Variazione di cassa		- 2.031.636,87		
SPESA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo CO	Importo CO
Variazioni in aumento	4.100.427,24		6.814,31	-
Variazioni in diminuzione	- 3.449.906,64		-	- 16.365,00
TOTALE "S"	650.520,60		6.814,31	- 16.365,00
Variazione di cassa		- 394.336,64		
TOTALE A PAREGGIO "E-S"	-		-	-

Per quanto riguarda la gestione dei residui si evidenzia un sostanziale equilibrio come di seguito meglio illustrato:

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Accertamenti RIASSESTATI	Riscossioni	Da riscuotere
Titolo I	-	-	-	-
Titolo II	8.085.561,72	8.077.850,92	3.041.658,27	5.036.192,65
Titolo III	9.920.906,88	9.951.132,84	1.363.587,54	8.587.545,30
Titolo IV	3.116.877,60	3.116.877,60	2.550,00	3.114.327,60
Titolo V	-	-		-
Titolo VI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-
Titolo VII	-	-		-
Titolo IX	7.163,49	7.163,49	5.393,80	1.769,69
TOTALE	21.430.509,69	21.453.024,85	4.713.189,61	16.739.835,24

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

TITOLI	Previsioni iniziali	Impegni	Pagamenti	Da pagare
Titolo I	5.322.162,25	5.216.757,09	4.360.364,69	856.392,40
Titolo II	320.358,89	320.287,06	227.637,06	92.650,00
Titolo III	-	-	-	-
Titolo IV	28.865,00	28.865,00	-	28.865,00
Titolo V	-	-	-	-
Titolo VII	315.501,64	315.210,08	271.679,70	43.530,38
TOTALE	5.986.887,78	5.881.119,23	4.859.681,45	1.021.437,78

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte e di seguito riassunte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrua sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al DUP e agli obiettivi di finanza pubblica;

	2019		2020	2021
ENTRATA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo CO	Importo CO
Variazioni in aumento	192.189,28		-	-
Variazioni in diminuzione	- 19.890,00		-	-
TOTALE "E"	172.299,28		-	-
Variazione di cassa		161.770,78		
SPESA	Importo COMPETENZA	Importo CASSA	Importo CO	Importo CO
Variazioni in aumento	341.795,10		-	-
Variazioni in diminuzione	- 169.495,82		-	-
TOTALE "S"	172.299,28		-	-
Variazione di cassa		153.717,13		
TOTALE A PAREGGIO "E-S"	-		-	-

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel rimangono assicurati.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Montegridolfo, lì 21/06/2019

F.to Digitalmente L'Organo di Revisione

(Dr.ssa Monica Fonti)